Formazione per rischio biologico da Covid-19 e per referenti Covid: ogni quanto va effettuata?

Data: 16/09/2021
Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
Argomenti: Sicurezza sul lavoro: formazione

Keywords:
#pbb #covid #sicurezza #contenimento #protocollo #formazione #ripetere #rischio #diffusione #rischi #misure

Domanda

I corsi per rischio biologico da Covid-19 e i corsi per referenti Covid, come previsti dal Protocollo Sicurezza delle scuole del 14 agosto 2021, vanno ripetuti ogni anno per tutto il personale scolastico?

Risposta

Nel Protocollo di Sicurezza, emanato dal Ministero dell'Istruzione in accordo con le sigle sindacali: "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno scolastico 2021/2022)", del 14.08.2021, all'interno del Paragrafo "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione", è stabilito, tra l'altro, che:
"- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico."

Pertanto, preso atto che, in base all'esperienza degli anni scorsi, le misure anti Covid non sono una cosa stabilita una volta per tutte, ma cambiano con il mutare delle situazioni epidemiologiche del Territorio, la formazione del personale scolastico (in primo luogo la formazione specifica ai referenti scolastici Covid-19) non potrà che avvenire con cadenza periodica (per es. annuale) e, comunque, per la risoluzione delle criticità e la messa a punto delle misure di prevenzione e protezione, quando il Governo e il Ministero dell'Istruzione forniranno informazioni adeguate e regole di sicurezza sui corretti comportamenti da adottare sul luogo di lavoro, tali da poter gestire le novità e le modifiche legate alle strategie per il contenimento del contagio da Covid-19.
A tale proposito, si sottolinea quanto stabilito dall'art. 37, comma 6, del Testo Unico della Salute e della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008):
"6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.